



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 4/20

Dec. n. 4/20

Il giorno 14 settembre 2020, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 31 luglio 2020, nei confronti di:

MAGNONI Michele, nato a Cagli (PU) il 18.7.1988 e residente *omissis* tesserato e licenziato 2020 con il M.C. "UNIONE POLISPORTIVA PERSICETANA A.S.D.", con tessera n. 20048911 e licenza velocità élite n. A3267;

incolpato di:

«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto domenica 26 luglio 2020, presso il Misano World Circuit "Marco Simoncelli" a Misano Adriatico (RN), alle ore 11:42 circa, durante lo svolgimento della gara classe Pirelli National Trophy 600, il MAGNONI Michele, scivolato da solo a terra senza conseguenze, nel tentativo di riprendere subito la gara, spintonava uno dei tre addetti alla pista intervenuti per soccorrerlo e controllare se il suo motociclo avesse o meno riportato danni che ne inficiassero la sicurezza, minacciandolo e simulando il gesto di sferrargli un pugno. Dopo di che, risalito in moto incurante dei richiami rivoltigli, al giro successivo si produceva nel gesto irrispettoso del dito medio alzato nei confronti degli addetti alla manifestazione in servizio nella medesima postazione.».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art. 76.1 R.d.G.*, trasmessa in data 31 luglio u.s. dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la richiesta di sanzione del D.d.G. e la proposta di sanzione del C.d.G.D., preposti alla manifestazione del Campionato Italiano Velocità (cod. NAZVE004), disputatasi il 26 luglio 2020 presso il Misano World Circuit "Marco Simoncelli" di Misano Adriatico;

HA FISSATO - *ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G.* - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire, entro il 1° settembre 2020, eventuali memorie difensive e documenti. In seguito, ritenuto necessario ai fini della decisione acquisire e, quindi, visionare le riprese delle telecamere interne del Misano World Circuit, in data 3 settembre 2020 ha rinviato la decisione al 14 settembre 2020.

La facoltà di produrre memorie difensive è stata esercitata tardivamente dal predetto incolpato che, in data 7 settembre 2020, ha inviato a mezzo mail una lettera di scuse.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. La responsabilità dell'incolpato Michele MAGNONI risulta sufficientemente acclarata dagli atti ufficiali della gara cod. NAZVE004, relativa al Campionato Italiano Velocità - svoltasi presso il Misano World Circuit "Marco Simoncelli" di Misano Adriatico lo scorso 26 luglio 2020 - e raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini affidategli.

Invero, le contestazioni al medesimo indirizzate e di cui al capo di incolpazione, riferiscono, senza dubbio, di fatti particolarmente gravi, che trovano la loro genesi in comportamenti poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una manifestazione sportiva.

Il contegno perpetrato dal MAGNONI a seguito della caduta, è da considerarsi certamente scorretto e antisportivo, nonché contrario al Regolamento di Giustizia F.M.I., oltre che al vivere civile, avendo egli, senza alcun apparente motivo, spintonato uno dei tre addetti alla pista intervenuti per soccorrerlo e controllare se il suo motociclo avesse o meno riportato danni che ne potessero compromettere la sicurezza. Ha, quindi, minacciato lo stesso addetto alla pista, simulando il gesto del pugno e, non pago - rientrato in pista - al giro successivo, si è anche ulteriormente "sfogato" attraverso il gesto del dito medio alzato, rivolto agli altri addetti in servizio sul campo di gara per la competizione in corso, così, schernendoli.

II. La ricostruzione dei predetti fatti è, come detto, suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e dai quali, come evidenziato, il Procuratore Federale ha tratto le violazioni regolamentari contestate in questa sede.

Tali atti sono, tra l'altro, notoriamente dotati di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., in quanto provenienti da soggetti fidejacenti, e, di conseguenza, del loro contenuto non è dato dubitare: dal loro esame, quindi, possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato Michele MAGNONI, confermate, inoltre, dal filmato estratto dalle telecamere del circuito di Misano ed acquisito al fascicolo di ufficio.

Per di più, questi fatti non sono nemmeno smentiti dalle scuse che il MAGNONI stesso ha manifestato attraverso la comunicazione del 7 settembre 2020, le quali, invece, appaiono alquanto strumentali, oltre che orientate verso una *captatio benevolentiae*, proprio perché tardive, non avendo lo stesso rispettato il termine impartitogli da questo G.S.N. scaduto ben 7 giorni prima, ossia il 1° settembre 2020.

L'incolpato, allora, ha violato, senza che vi sia dubbio alcuno al riguardo, l'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato.

III. La dinamica dei fatti accaduti, in uno alla sequenza degli eventi che la caratterizzano, denotano, poi, una certa tendenza del pilota MAGNONI ad assumere sul campo di gara comportamenti antidisciplinari, che, come tali, mal si addicono ad un soggetto licenziato, il quale dovrebbe avere una particolare contezza delle regole sportive, ivi comprese quelle relative alla sicurezza della gara, nei confronti delle quali egli si è mostrato del tutto incurante.

Da quanto sin qui osservato, discende, pertanto, che l'incolpato predetto ha posto in essere condotte innanzitutto gravi ed ingiuriose e che, più di ogni altra cosa, ha agito in totale dispregio delle precauzioni poste in essere dagli addetti alla manifestazione a seguito della sua stessa caduta, mettendo, quindi, in pericolo la sicurezza della gara cui stava partecipando.

IV. Alla luce delle suesposte argomentazioni e, quindi, delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, l'incolpato Michele MAGNONI ha posto in

essere una condotta gravemente antisportiva e di una importante rilevanza dal punto di vista disciplinare. Tale condotta conduce alla applicazione nei suoi confronti di una sanzione che deve essere di natura inibitoria e che questo G.S.N. ritiene equa nella misura di mesi 8 (otto) di ritiro della tessera e della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G. (con fine pena per il 14 maggio 2021). La predetta sanzione è stata determinata partendo dalla pena base di 1 anno, diminuita di un terzo, tenuto conto della incensuratezza dell'incolpato, non risultando precedenti a suo carico, ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29 e 80 del R.d.G., dichiara:


MAGNONI Michele, nato a Cagli (PU) il 18.7.1988 e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2020 con il M.C. "UNIONE POLISPORTIVA PERSICETANA A.S.D.", con tessera n. 20048911 e licenza velocità élite n. A3267;

responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 8 (otto), con fine pena per il 14 maggio 2021.

Depositata il 14 settembre 2020

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Magnoni Michele;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;

- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Co. Re. Emilia Romagna;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.